

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2267)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1962 (V. Stampato n. 4132)*

**d'iniziativa dei deputati FRANZO, GERMANI, MARENGHI, PUCCI Ernesto, PREARO, TRUZZI, SODANO e BIASUTTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 ottobre 1962*

Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le provvidenze di cui all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse per gli acquisti di macchine agricole intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1961, anche quando le domande di contributo sono state presentate posteriormente alla data di acquisto, semprechè le domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo 1962.